

PROMEMORIA

sul diritto alla rendita per convivente in virtù del regolamento della "Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe" (in vigore dal 1.1.1998, ultime modifiche 1.1.2020)

In questo promemoria sono presentate le disposizioni più importanti del regolamento della "Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe" riguardanti il diritto alla rendita per convivente. Solo il regolamento completo è giuridicamente vincolante. Esso è disponibile presso la Fondazione e può essere richiesto in qualsiasi momento.

Disposizioni regolamentari

Art. 4.5. - Rendita per convivente superstite

Al decesso di una persona assicurata o titolare di una rendita non coniugata, vige il diritto a una rendita per il convivente superstite se quest'ultimo ha convissuto con l'assicurato deceduto e se soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni:

- non percepisce una rendita vedovile o una rendita per convivente superstite di un istituto di previdenza del 2° pilastro;
- non è coniugato;
- non era imparentato con la persona assicurata né aveva con essa affinità in linea discendente;
- aveva stipulato un contratto di convivenza scritto, in merito al quale la fondazione era stata informata prima del decesso della persona assicurata;
- aveva convissuto ininterrottamente con la persona assicurata negli ultimi cinque anni antecedenti il decesso e ha più di 45 anni oppure deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio comune.

La rendita per il convivente superstite corrisponde alla rendita per il coniuge superstite prevista dall'articolo 4.4. Sono applicabili per analogia le disposizioni in caso di passaggio a nuove nozze e la decurtazione della rendita per notevole differenza d'età tra i conviventi.

Se non soddisfa queste condizioni, il convivente superstite ha diritto a prestazioni di decesso in base a quanto previsto dalla cifra 4.8. Capitale di decesso.

Contratto scritto

La convivenza deve essere portata a conoscenza della "Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe" con un contratto scritto. A tale scopo occorre utilizzare il modello predisposto dalla Fondazione. Il contratto deve essere sottoscritto dai due conviventi e fatto pervenire in originale alla "Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe" quando entrambi i partner sono ancora in vita.

In caso di decesso

La "Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe" determina se il/la convivente superstite ha diritto alle prestazioni solo dopo il decesso della persona assicurata. Spetta al/alla convivente superstite dimostrare che adempie i requisiti per una rendita.

A titolo di prova la "Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe" esige quanto segue:

- un documento comprovante che i partner hanno convissuto nei 5 anni antecedenti il decesso della persona assicurata (ad es. attestazione del comune di domicilio, contratto d'affitto);
- un documento di conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;
- un'eventuale sentenza di divorzio.

Estinzione del diritto alla rendita per convivente

Il diritto alla rendita per convivente si estingue con la morte o il matrimonio dell'avente diritto o con l'inizio di una nuova convivenza ai sensi degli art.4.5. del regolamento. In caso di notevole differenza d'età tra i partner sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni relative alla rendita vedovile (art. 4.4. del regolamento).

Obbligo d'informazione e di comunicazione

La persona assicurata e il/la convivente sono tenuti a informare secondo verità la "Personalvorsorgestiftung der Feldschlösschen-Getränkegruppe" di qualsiasi circostanza rilevante per il rapporto previdenziale.

Sono inoltre tenuti a comunicare alla Fondazione qualsiasi cambiamento che possa incidere sul rapporto previdenziale. In particolare deve essere annunciata tempestivamente l'eventuale dissoluzione di una convivenza comunicata precedentemente.

La Fondazione declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi d'informazione e di comunicazione.